SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1870

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZACCAGNA, CAMO e SPISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1995

Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all'estero

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Nonostante le leggi 7 giugno 1975, n. 294, 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, non è stata ancora completata la liquidazione degli indennizzi dei profughi dell'Estremo Oriente di cui allo scambio di note fra Italia e Giappone, reso esecutivo dalla legge 7 giugno 1975, n. 293, perchè il Ministero del Tesoro ha rallentato l'espletamento delle pratiche.

Essendo passati cinquantotto anni dagli eventi di cui all'accordo italo-giapponese e ventiquatro anni dallo scambio di lettere per l'accordo medesimo e la conseguente legge n. 294 del 1975, occorre rivedere il coefficiente di rivalutazione degli indennizzi perchè altrimenti non solo non si liquida il valore di ripristino del bene, ma nemmeno il 10 per cento della rivalutazione

monetaria tra il 1938 e la data di effettivo pagamento dell'indennizzo.

Il presente disegno di legge vuol porre rimedio alla negligenza dell'Amministrazione aggiungendo un coefficiente di rivalutazione di 75 a quelli già stabiliti dalle precedenti leggi.

Naturalmente la spesa di tali liquidazioni graverà sul capitolo 4543 del bilancio del Tesoro, ma che questa ulteriore rivalutazione verrà pagata completamente con titoli di stato di cui alla legge n. 16 del 1980.

Tutto ciò ha valore sempre che l'Amministrazione dello Stato si impegni a procedere alla liquidazione entro breve tempo, in maniera che tutti i profughi abbiano finalmente una soluzione equa, anche potenziando la struttura amministrativa all'uopo preposta.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le società di cittadinanza italiana che abbiano ottenuto indennizzi o abbiano in corso pratiche per ottenerli per beni, interessi e attività perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone, di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
- 2. Agli indennizzi di cui al comma 1 si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio praticati sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 75, oltre all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione già stabiliti dalle precedenti leggi 7 giugno 1975, n. 294, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135. L'integrazione degli indennizzi, di cui al presente comma, sarà pagata con titoli di Stato di cui alla citata legge n. 16 del 1980.
- 3. Gli interessati che presentano la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, possono nella stessa chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata sulla base delle precedenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2.

- 1. La domanda per ottenere i benefici di cui alla presente legge deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di essa, al Ministero del tesoro.
- 2. La liquidazione è effettuata d'ufficio dal Ministero del tesoro, salvo il caso di domanda di revisione della stima da parte dell'avente diritto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

- 1. La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge fa carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la cui dotazione sarà incrementata per l'anno 1996 di lire 500 milioni. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1996, al capitolo 6856 dello stato di previsone della spesa del Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e le variazioni della struttura amministrativa per la rapida liquidazione delle pratiche.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.